



CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI
DIREZIONE ECONOMATO
Sezione Ristorazione**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
NEI CENTRI SOCIO TERAPEUTICI**

Periodo: 1 Settembre 2013 – 31 Agosto 2016

INDICE

SEZIONE 1 – MODALITÀ DI GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	PAG. 3
ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI	PAG. 4
3.1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	PAG. 4
3.2 – MODALITÀ DI GARA E REQUISITI GENERALI	PAG. 5
ART. 4 – CRITERIO PER L' AGGIUDICAZIONE	PAG. 7
ART. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	PAG. 8
ART. 6 – GARANZIA DI ESECUZIONE	PAG. 9
ART. 7 – ONERI PER LA SICUREZZA	PAG. 10
ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO	PAG. 10
ART. 9 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI	PAG. 10
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 11
ART. 11 – PERSONALE	PAG. 12
ART. 12 – SUBAPPALTO	PAG. 12
ART. 13 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI	PAG. 13
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO	PAG. 13
ART. 15 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE	PAG. 13
ART. 16 – METODOLOGIE DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ	PAG. 14
ART. 17 – PENALITÀ	PAG. 16
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 16
ART. 19 – RECESSO	PAG. 17
ART. 20 – ORDINAZIONE, RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	PAG. 18
ART. 21 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI	PAG. 19
ART. 22 – FALLIMENTO O MORTE DEL GESTORE	PAG. 19
ART. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE	PAG. 19
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 19

SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1 – DESCRIZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO	PAG. 1
ART. 2 – ONERI PARTICOLARI RELATIVI AL SERVIZIO	PAG. 2
ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI	PAG. 4
ART. 4 – TABELLE DIETETICHE – MENU'	PAG. 5
ART. 5 – IGIENE DELLA PRODUZIONE	PAG. 9
ART. 6 – TECNOLOGIE DI MANIPOLAZIONE E COTTURA	PAG. 12
ART. 7 – PULIZIE E SANIFICAZIONE, GESTIONE RIFIUTI, IMBALLAGGI	PAG. 13

SEZIONE 1

MODALITA' DI GARA E PRESCRIZIONE GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di preparazione, confezionamento e veicolazione di pasti presso i Centri diurni socio terapeutici del territorio cittadino.

I Centri diurni socio-terapeutici oggetto dell'appalto, situati nel territorio della città di Torino sono quelli elencati nell'allegato 1.a al presente Capitolato.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010.

La gara avrà luogo mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del CUA, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del C.U.A., e con le modalità previste dal presente capitolato speciale e dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, in quanto compatibili.

La Città di Torino potrà chiedere alla ditta appaltatrice varianti al contratto, secondo le norme di cui all'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la prestazione principale è costituita dalla preparazione, confezionamento, veicolazione dei pasti presso i Centri diurni socio terapeutici.

La prestazione occasionale è costituita dalla fornitura di pasti freddi o cestini da viaggio per i centri diurni socio terapeutici in occasione di gite o attività esterne.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

2.1 Durata del contratto

L'affidamento ha durata pluriennale, con decorrenza dal 1° settembre 2013, ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e scadenza 31 Agosto 2016, con possibilità di ripetizione del medesimo per il successivo biennio ai sensi e nei modi di cui all'art. 57, comma 5 lettera b) D.Lgs 163/06 s.m.i.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti, nei modi e termini di cui all'art. 57 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

2.2 Valore stimato del contratto

Tenuto conto dei dati sull'utenza presunta, si prevede l'erogazione di circa 371 pasti giornalieri comprendenti circa 165 diete personalizzate per utenti con particolari patologie (come indicato nelle diete speciali Sezione 2 art. 4.8), per 258 giorni all'anno per un numero complessivo presunto di 95.718 pasti all'anno.

La spesa complessiva presunta per il periodo settembre 2013 – agosto 2016 ammonta ad Euro 1.363.981,50 (IVA esclusa)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, la spesa complessiva stimata dei servizi per il successivo biennio è pari ad Euro 909.321,00 (IVA esclusa) e quindi complessivi Euro 2.273.302,50 (IVA esclusa).

L'importo della suddetta opzione concorre alla determinazione del valore complessivo del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

Il numero e la tipologia dei pasti presunti giornalieri sono da intendersi indicativi; l'ammontare definitivo sarà determinato, in fase d'esecuzione del contratto, in virtù dei pasti effettivamente confermati come previsto al successivo art. 20.

Il servizio dovrà essere fornito per 258 giorni all'anno, nei giorni di apertura dei centri diurni socio terapeutici.

La fornitura dei pasti avviene di regola dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

2.3 Prezzo a base d'asta

Il prezzo unitario a base d'asta corrisponde ad **Euro 4,75 IVA esclusa**.

La composizione dei pasti, dei piatti freddi e dei cestini da viaggio con le relative grammature sono specificate nella Sezione 2

ART. 3 – SISTEMA DI GARA E REQUISITI GENERALI

3.1 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

A) Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.lgs.. In tal caso l'offerta dovrà:

- ✓ essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- ✓ contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n.207/2010, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di società cooperativa o consorzio, le singole imprese socie o consorziate facenti parte della cooperativa o del consorzio medesimo non potranno presentare offerta nella stessa gara. Non è infatti ammessa la simultanea presentazione di offerte da parte di società cooperative o consorzi di imprese loro socie consorziate, pena l'esclusione della/e impresa/e socia/e o consorziata/e.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p..

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

B) Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.lgs 163/06 e s.m.i..

3.2 Modalità di gara e requisiti generali

L'offerta dovrà pervenire a: Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino **per il Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi** – Piazza Palazzo di Città 1, entro e non oltre il termine perentorio previsto nel bando di gara, in plico sigillato contenente a sua volta 2 buste sigillate. Il plico così composto dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura: "Contiene offerta per la procedura aperta n.".

L'invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

BUSTE DA INSERIRE NEL PLICO

BUSTA n. 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, formulata secondo le prescrizioni previste nel bando di gara, che si richiamano integralmente, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:

1. di essere iscritti nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
2. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possessione dei requisiti di ordine generale);
3. di garantire, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la disponibilità del centro di cottura e del magazzino idonei allo svolgimento del servizio secondo quanto stabilito dal successivo art. 4;
4. di garantire, in caso di aggiudicazione, la disponibilità di una sede operativa e di un referente dell'Azienda nel territorio del Comune di Torino o Comuni limitrofi;
5. di essere in possessione di polizze di assicurazione RCT per danni a persone o cose con i requisiti indicati al successivo art. 9, ovvero di impegnarsi a stipulare dette polizze entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
6. di conoscere e accettare senza riserve tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati;
7. di avere valutato nella determinazione dei prezzi offerti tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato speciale e relativi allegati, nonché delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

8. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione nei D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
9. indicazione delle prestazioni che il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi del successivo art. 12.
10. dichiarazione comprovante: **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente l'offerta; oppure **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
11. di impegnarsi a corrispondere ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del presente affidamento trattamenti retributivi minimi non inferiori a quelli determinati dal Ministero del Lavoro tenuto conto dell'art. 86 c. 3 bis e ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
12. di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto (DUVRI) – Allegato "1c".
13. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 e 5 D.Lgs. 163/06 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
14. che i prodotti utilizzati nell'espletamento del servizio sono conformi alle specifiche tecniche minime previste all'allegato 'H' del Protocollo APE aggiornato al 2011 (visionabile sul sito della Provincia di Torino all'indirizzo: www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici);
15. di possedere, ai sensi dell'art. 43 D. lgs. 163/06 s.m.i., di Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della vigente normativa per i servizi oggetto del presente appalto (preparazione e confezionamento dei pasti, veicolazione). Sono ammesse più certificazioni a copertura di tutte le componenti dell'appalto. In caso di subappalto o di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'impresa subappaltatrice o mandante o consorziata deve essere in possesso di certificazione di qualità in relazione alle attività svolte;
16. **di impegnarsi** al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011.08018/003).

b) Elenco a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei principali servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto realizzati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, numero di pasti erogati data e destinatario.

Dall'elenco, pena l'esclusione dalla gara, deve risultare la produzione ed erogazione complessiva nel triennio di almeno n. 85.000 pasti.

Ai sensi dell'art. 46 del Codice Unico Appalti, la Civica Amministrazione, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice Unico Appalti di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; tale verifica sarà in ogni caso effettuata con le modalità indicate dall' AVCP con determinazione n. 4 del 10/10/2012.

- c) **Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.**, compilando il fac-simile allegato al presente capitolato (allegato 1.d).
- d) **Garanzia a corredo dell'offerta**, come previsto dall'art. 5 del Capitolato.
- e) **Contributo AVCP**, originale della ricevuta comprovante il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito internet : www.avcp.it) secondo le specifiche indicazioni del bando di gara:

BUSTA n. 2 –“OFFERTA ECONOMICA” contenente:

l'offerta economica in busta sigillata senza altri documenti, a firma del legale rappresentante, redatta in conformità al fac-simile allegato al presente capitolato (**allegato n.ro 1b**) ; **la medesima dovrà essere formulata esprimendo il prezzo unitario in euro in ribasso sull'importo a base di gara di Euro 4,75 al netto dell'IVA, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Non saranno ammesse offerte al rialzo.**

L'offerta economica dovrà contenere, **a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione della fornitura.

Il prezzo unitario offerto, al netto di IVA, dovrà compensare interamente tutti i costi per le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, previsti nel presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per le eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

Per le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 D.Lgs 163/2006 e smi, dovranno essere indicati nell'istanza di ammissione:

- ✓ numero telefonico e numero di fax;
- ✓ indirizzo di posta elettronica.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'offerta presentata oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

ART. 4 - CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del CUA.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di migliori offerte uguali si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

Le offerte duplici, con alternative, condizionate o comunque formulate in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto, non saranno ammesse.

L'Amministrazione si riserva, nel caso di una sola offerta valida, di procedere all'aggiudicazione ovvero di procedere ad un nuovo esperimento.

L'Amministrazione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto sono comunque subordinati innanzitutto alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale, nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché agli adempimenti previsti dalla vigente normativa; il centro di cottura e il magazzino per lo stoccaggio delle derrate dovranno essere in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie o equivalenti previste dalla legge in materia, nonché con le vigenti norme in materia di sicurezza; detti stabilimenti dovranno essere ubicati, in un luogo tale da garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dall'art. 2.2 della sezione 2 del capitolato relativo alla conferma dei pasti giornalieri entro le ore 9.30 e la consegna dei pasti veicolati nei centri diurni socio terapeutici tassativamente nella fascia oraria 11-12,10. A tal fine, l'aggiudicatario provvisorio dovrà produrre il piano di trasporto pasti di cui all'art. 2.6 della sezione 2 del capitolato.

L'avvio del procedimento di aggiudicazione, in ogni caso, non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di presentazione della medesima.

Espletati i controlli richiesti dal bando e dal capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà invitata alla sottoscrizione del contratto che avverrà nelle forme di legge.

ART. 5 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo presunto a base di gara.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La medesima deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 6.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve essere corredata da:

- a. impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b. a pena di esclusione, impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- c. espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d. eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- e. la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 comma 9 del Codice Unico degli Appalti.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 6 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui agli artt. 113 del Codice Unico Appalti e 123 D.P.R. 207/2010.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 CUA.

L'importo della garanzia, ex art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- ✓ il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi, e regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve avere validità fino ad ultimazione del servizio e all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 7 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò s'intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato **1.c** alla presente richiesta d'offerta (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto della fornitura/servizio.

ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (**allegato 1.d** al presente capitolato).

Inoltre l'impresa aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Prima dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'impresa aggiudicataria si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 s.m.i., i cui contenuti sono quelli dell'**allegato 1.c** al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato **allegato 1.c**, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 9 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.

L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata l'Amministrazione, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione.

L'aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dall'Amministrazione e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria; a tal fine è tenuto a presentare mensilmente la dichiarazione di cui al successivo art. 20, lett. d), manlevando la Civica Amministrazione da eventuali obbligazioni in solido.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

Grava altresì sull'aggiudicatario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione; la copertura deve risultare estesa ai danni da avvelenamento, da ingestione di sostanze nocive e da tossinfezioni derivanti dagli alimenti somministrati nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Torino, eventuali subappaltatori e subfornitori.

La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:

RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;

danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;

danni a terzi a seguito di incendio;

danni a terzi da inquinamento accidentale;

danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Si precisa, infine, quanto segue:

La polizza di cui sopra dovrà contenere clausola di vincolo in favore della Città di Torino, per tutta la durata dell'appalto e dovrà essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità;

Qualora l'Impresa Aggiudicataria disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra corredando le medesime di appendice di vincolo in favore della Città di Torino, per tutta la durata dell'appalto.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'esecutore, il subappaltatore ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si impegnano ad osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, **in caso di inadempienza contributiva**, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, **il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) tratterà dalla liquidazione l'importo corrispondente all'inadempienza.**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel contratto, il RUP inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, la Civica Amministrazione si riserva di procedere direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, e di procedere, nel caso di inosservanza delle medesime, all'immediata risoluzione del contratto fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza.

ART. 11 – PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere alla Direzione Economato – Ufficio Ristorazione l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso alla Direzione Economato il curriculum professionale.

In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Per gli obblighi inerenti l'impiego del personale si applica quanto previsto dal C.C.N.L. "Multiservizi" e dal C.C.N.L. "Settore Turismo", a fronte di una modificazione di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto a quelle esistenti nell'ultimo affidamento formalizzato.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali (come previsto al punto 4 dell'allegato "H" del Protocollo APE aggiornato al 2011).

L'aggiudicatario dovrà produrre un piano di formazione del personale, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: le materie e le ore di formazione; il numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare; i tempi; i soggetti incaricati dello svolgimento dei corsi.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 12 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere lo fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La ditta sub-appaltataria è tenuta, per quanto di competenza, a redigere e a trasmettere alla ditta affidataria la dichiarazione di cui all'**allegato 1.g** al presente Capitolato, attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento. La ditta affidataria provvederà tempestivamente ad inviare il suddetto allegato alla Civica Amministrazione, manlevandola da eventuali obbligazioni in solido.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Responsabile individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge pertanto le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, con il supporto di altri dipendenti dell'Amministrazione individuati formalmente (responsabili dei C.S.T. destinatari del servizio: RAS) e con le modalità di cui al successivo articolo.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di controllo sull'esecuzione potranno essere esercitate anche in ordine al possesso delle certificazioni di legge.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC disporrà i controlli anche mediante sopralluoghi nel luogo di erogazione del servizio e negli stabilimenti dell'impresa aggiudicataria, avvalendosi in particolare:

- di organi tecnici esterni per l'effettuazione di audit di maggiore complessità;
- di analisi su campioni al fine di verificare il rispetto di quanto richiesto dalle tabelle merceologiche e la corretta applicazione delle norme a tutela dell'utenza.

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il DEC ne darà comunicazione alla Direzione Economato, la medesima provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della diffida, di provvedere all'esecuzione della prestazione conformemente alle prescrizioni del capitolato.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà fare eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese dell'operatore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal RAS., emetterà idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (**allegato 1.e** – Conformità).

Successivamente all'emissione del certificato di conformità, si procederà alla liquidazione nei modi e termini di cui al successivo art. 20.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Art. 16 - METODOLOGIA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Gli incaricati delle verifiche di conformità effettueranno i controlli secondo le metodologie previste dalla normativa vigente e con le modalità che riterranno più idonee.

I controlli sono:

- a vista, in particolare basati sulla verifica del rispetto e dell'adeguatezza dell'autocontrollo aziendale
- analitici.

Si riportano a mero titolo esemplificativo, le tipologie di verifiche che potranno essere disposte.

Autocontrollo

- Presenza, adeguatezza e applicazione dei diagrammi di flusso delle produzioni con identificazione dei CCP e applicazione dei limiti critici
- Verifica esistenza piano dei campionamenti
- Esecuzione di audit interni
- Completezza e applicazione delle procedure aziendali
- Presenza di un termometro funzionante
- Presenza di uno scaldavivande funzionante
- Identificazione delle aree e delle attrezzature e loro corretto utilizzo
- Controllo e registrazione della temperatura dei frigoriferi e sbrinatori conformi
- Applicazione procedura per la gestione delle non conformità
- Garanzia della rintracciabilità dei prodotti e degli imballi
- Rispetto delle temperature dei prodotti
- Registrazione rilevazioni nelle fasi di ricevimento e preparazione pasti
- Assenza di corpi estranei nelle derrate e assenza di prodotti personali nelle aree di lavorazione

Capitolato

- Corrispondenza delle derrate alle caratteristiche merceologiche richieste
- Preparazione/confezionamento delle diete speciali secondo le richieste del Capitolato
- Conservazione dei campioni secondo le modalità previste dal Capitolato
- Presenza della tabella grammatura a crudo/cotto
- Rispetto del menù previsto
- Adeguatezza del comportamento etico e igienico del personale
- Verifica rispetto shelf life alimenti

- Controllo rintracciabilità degli imballi
- Verifica corretta etichettatura, elenco ingredienti, quantità, data di scadenza o lotto, nome produttore, in lingua italiana o traduzione e dati relativi al prodotto biologico

Disinfestazione

- Presenza procedura e/o programma di disinfestazione e derattizzazione
- Presenza delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di disinfestazione/derattizzazione
- Assenza evidenze della presenza di animali infestanti

Formazione

- Adeguatezza e applicazione della procedura di formazione
- Verifica rispetto formazione richiesta da Capitolato

Igiene

- Assenza di prodotti in stazionamento a temperatura ambiente
- Protezione e identificazione dei prodotti pasto comune e diete speciali
- Assenza di prodotti scaduti
- Assenza di prodotti stoccati a terra e allontanamento di cartoni e cassette
- Piano di controllo della potabilità dell'acqua
- Corretto utilizzo degli armadietti in dotazione
- Trasporto
- Compilazione delle schede di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
- Documento di trasporto conforme
- Presenza di cartello identificativo su automezzo

Manutenzione

- Locali, attrezzature e utensileria in buono stato di manutenzione
- Presenza e applicazione della procedura di manutenzione
- Verifica avvenuta riparazione di attrezzatura ed elettrodomestici da parte dell'Impresa Aggiudicataria

Pulizia

- Applicazione della procedura di pulizia e disinfezione e corretta compilazione modulistica dei trattamenti di pulizia e disinfezione
- Locali, attrezzature e utensileria puliti
- Corretto stoccaggio e presenza schede tecniche e di sicurezza dei prodotti di pulizia e disinfezione
- Pulizia area ricevimento derrate e pasti esterna alla struttura

Diete

- Presenza schema dietetico e menù alternativo
- Presenza e funzionamento forno micronde
- Istruzione rilevamento T° piatto dieta e alternativo
- Istruzione tempi di riattivazione forno
- Identificazione piattino dieta e alternativo
- Presenza e corretto utilizzo termometro per diete

Gradibilità pasti

- Valutazione gradibilità pasto da parte dell'utenza
- Valutazione organolettica personale del pasto consumato da utenza

L'Amministrazione Comunale si riserva l'effettuazione di ulteriori controlli ritenuti necessari.

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento della produzione.

Gli incaricati sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa Aggiudicataria

Il personale dell'Impresa Aggiudicataria non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale. I controlli effettuati dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale potranno dar luogo al «blocco delle derrate», con l'eventuale variazione del menù.

L'Impresa Aggiudicataria deve fornire immediatamente evidenza dei controlli effettuati dall'autorità di vigilanza competente (ASL, NAS, ecc.) , fornendo all'Amministrazione Comunale copia dei rilievi (anche se positivi) e prescrizioni da essa disposta.

I controlli analitici si effettuano mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e, comunque, rappresentative della partita oggetto dell'accertamento. Fermo restando la possibilità di campionamenti sui prodotti cotti o in fase di cottura, con riferimento al controllo ed eventuali campionamenti delle carni bovine si precisa quanto segue:
i controlli/campionamenti su carni rosse saranno effettuati nei centri di cottura il giorno precedente la somministrazione con orario h. 8-11; qualora la carne bovina venga somministrata di lunedì, i controlli avverranno nel medesimo giorno - sempre nel centro di cottura - con orario 5 – 6.
Nulla potrà essere richiesto, all'Amministrazione Comunale, per le quantità di campioni prelevati.

ART. 17 - PENALITA'

Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione delle penali previste in relazione all'art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze.

In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:

- mancato rispetto dei termini e modalità di consegna dei pasti previste all'art. 2.2 Sez. 2 del presente capitolato;
- mancato rispetto e inadeguatezza delle procedure di autocontrollo;
- mancata consegna di derrate o parti di pasti;
- grammature inferiori a quelle prescritte dalle tabelle dietetiche;
- prodotti non conformi alle tabelle merceologiche e non tempestivamente sostituiti;
- mancata o errata preparazione delle diete speciali;
- presenza di corpi estranei nei prodotti;
- gravi scostamenti dai limiti di contaminazione microbica o reiterate, anche non gravi inadempienze dello stesso tipo;
- carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto;

Le suddette ipotesi sono elencate **a titolo meramente indicativo** e non esaustivo.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del **certificato di regolare esecuzione** (v. fac-simile **allegato 1.f**) che verrà emesso alla **scadenza** del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale.

L'avvio del procedimento di applicazione delle penali sarà comunicato per iscritto alla ditta aggiudicataria, nei modi e termini di cui alla Legge 241/90; l'aggiudicatario potrà fornire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. consecutivi dalla notifica dell'avvio del procedimento.

Gli importi delle penali saranno addebitati per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente comunicate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, accertato che l'appaltatore risulta inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti

necessari, nonché dalla stima delle prestazioni eseguite regolarmente che dovranno comunque essere accreditate dall'appaltatore.

Il RUP provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il RUP acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi seguenti:

- nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- nel caso in cui, dopo che l'Amministrazione sia stata costretta a chiedere il ripristino della prestazione, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- **nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 297 DPR 207/2010, le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa Aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa Aggiudicataria;
- impiego di personale non dipendente dell'Impresa Aggiudicataria;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- preparazione di prodotti alimentari in tempi o con modalità in grave violazione di quanto stabilito dal capitolato e relativi allegati;
- utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato;
- casi di grave intossicazione alimentare ove sussista la responsabilità della Impresa Aggiudicataria;
- somministrazione di diete speciali errate con gravi conseguenze sulla salute dei destinatari;
- interruzione non motivata del servizio;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione ed in particolare il venire meno delle condizioni igienico-sanitarie richieste per possedere l'autorizzazione sanitaria o equivalente nei centri di cottura e nei magazzini.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si riverrà sull'Impresa Aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art.125, comma 6 lettera g) D.lgs 163/2006 s.m.i., fatte salve le modalità di cui agli art. 138 e 140 medesimo D.lgs, nonché l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

ART. 19 – RECESSO

La Civica Amministrazione, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed

insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 20 – ORDINAZIONE, RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione da parte dell'aggiudicatario delle fatture mensili.

I pasti dovranno essere fatturati distintamente per:

- utenti
- operatori

Le fatture dovranno essere corredate dal riepilogo mensile dei pasti effettivamente erogati (multi/monoporzione) suddiviso per centro diurno socio terapeutico e dal certificato di verifica di conformità (**allegato 1.e**)

Non saranno ammesse al pagamento le fatture prive della suddetta rendicontazione.

I pagamenti saranno in ogni caso subordinati all'esito positivo:

- a) dei controlli effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, come individuato nel presente Capitolato, relativamente alla corrispondenza tra i dati contenuti nel riepilogo mensile dei pasti erogati suddiviso per centro diurno socio terapeutico e quelli relativi ai pasti effettivamente fruiti, risultanti dal sistema di prenotazione, elaborati dalla Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ;
- b) delle verifiche di conformità della prestazione, accertata con le modalità di cui al precedente art. 15, coordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e relativi al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nella sezione 2 del presente Capitolato.
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.
- d) alla presentazione della dichiarazione di cui all'Allegato 1.g al presente Capitolato, attestante l'avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi e tributari per il mese di riferimento;

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n. ordine, codice fornitore, data di esecuzione, codice IBAN completo, data di esecuzione, **numero CIG attribuito**, etc.).

Il completo rispetto della suddetta modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 192 del 09/11/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni dalla data dell'esito positivo del controllo di conformità dei servizi, attestato con le modalità sopra specificate.

Agli aggiudicatari sarà riconosciuto solo ed esclusivamente il pagamento dei pasti effettivamente confermati (e quindi ordinati) il giorno stesso dell'erogazione; i medesimi non avranno a pretendere in caso di discordanza tra il numero di pasti programmati settimanalmente ed il numero di quelli confermati (e quindi ordinati) il giorno della fruizione.

Secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 3 del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa Aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante emissione di apposita reversale d'incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Art. 21 – SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte della Stazione Appaltante.

Art. 22 – FALLIMENTO O MORTE DEL GESTORE

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'aggiudicatario, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II titolo V del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.

Art. 23 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 24- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.